



## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI**

### **PREMESSA E PRINCIPI GENERALI**

Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di prevedere le procedure per il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione sottratti dall'applicazione del Codice degli appalti, anche al fine di ottemperare ai principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa nei processi negoziali.

Alcuni di questi rapporti negoziali sono stati attratti alla disciplina dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, che, in esecuzione di specifiche direttive comunitarie, nel delineare l'ambito oggettivo di applicazione, contiene una definizione di "appalto di servizi" molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come contratti d'opera o di opera intellettuale.

L'appalto di servizi si distingue dal contratto d'opera in quanto ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato reso da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Ne discende che laddove oggetto dell'incarico da conferire siano prestazioni erogate da un soggetto organizzato in forma di impresa, troveranno applicazione le regole in materia di contratti pubblici, che le società a controllo pubblico sono tenute ad applicare ai sensi dell'art. 16, comma 7, del D. Lgs. n. 175/2016.

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare e rendere trasparenti le procedure di conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, professionali, e di collaborazione, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, generalmente ascrivibili al novero del contratto d'opera e, in particolare, alle prestazioni d'opera intellettuale, non ricompresi nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 36/2023, per tutte quelle specifiche esigenze cui le Società a controllo pubblico non possono far fronte con personale in servizio.

A tal fine il presente Regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi di assistenza e consulenza, a cui la Società intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni normative e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità ed economicità.

### **CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA**

#### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento ad esperti esterni di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidati:



a) a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita Iva, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;

b) a soggetti esercenti l'attività mediante prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate dal potere di coordinamento della Società. Detti incarichi costituiscono oggetto di contratti di prestazione d'opera intellettuale, ex artt. 2229 – 2238 c.c., da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, per la rappresentanza in giudizio, e quelli inerenti attività notarili, aventi carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente;
- gli appalti e le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura, per i quali si fa riferimento al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- gli appalti di servizi aventi ad oggetto prestazioni caratterizzate dalla necessità di una specifica organizzazione di mezzi e di personale, per i quali si fa riferimento al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

## **Articolo 2 - Presupposti per il conferimento**

La Società può conferire gli incarichi di cui al precedente articolo per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell'incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni. È altresì condizione indispensabile che l'operatore economico sia iscritto nella short list dei professionisti della Capri Servizi srl alla data del conferimento dell'incarico. Per le modalità di iscrizione alla short list si farà riferimento alla specifica regolamentazione dell'avviso di iscrizione.

L'iscrizione nella short list consente al professionista e/o al collaboratore esterno esperto di comprovata esperienza di esser selezionato ai fini dei termini e delle procedure di cui all'art 3 del presente regolamento

Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione per i quali non sussistono le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di studio richiesto per l'esercizio della professione e in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento.

A prova del possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l'altro:

- Titolo di laurea e titoli di specializzazione;
- Iscrizione all'Albo professionale se prevista ;
- Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente) riferibili alle materie oggetto di incarico;

Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, la Società può definire ulteriori criteri di selezione. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata.



Il valore economico di affidamento per il conferimento di incarichi ad un medesimo soggetto, ai fini dell'applicazione di quanto riportato nel successivo articolo 3, viene calcolato nel suo valore complessivo con la seguente modalità: valore dell'incarico x durata dell'incarico. Dal valore dell'incarico sono esclusi Iva ed oneri dovuti per legge. Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali è determinato in ragione della complessità e specializzazione delle attività.

### **Articolo 3 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi**

#### **Articolo 3.1 – Affidamento diretto**

Il legale rappresentante della società, in ragione dei poteri ad esso attribuiti, procede al conferimento diretto, previa consultazione della short list dei professionisti di fiducia, senza necessità di un espletamento di procedure ad evidenza pubblica per incarichi di propria fiducia il cui corrispettivo sia pari o inferiore ad € 25.000,00 (VENTICINQUEMILA/00) oltre IVA ed oneri di legge. Sono fatte salve diverse ed ulteriori procedure di selezione al caso qui in trattazione applicabili, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità.

#### **3.2 – Selezione comparativa curriculare**

Per il conferimento di incarichi il cui corrispettivo sia superiore a € 25.000,00 (VENTIMILA/00) e fino a 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) oltre IVA e oneri di legge, il legale rappresentante, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dovrà effettuare le attività di selezione mediante una delle seguenti opzioni:

- a) consulterà i curricula di non meno di tre operatori del mercato iscritti nella specifica sezione dell'Albo dei consulenti di fiducia/short list, ove esistenti. La selezione comparativa verrà espletata attraverso la trasmissione ad essi di una lettera di invito in cui sarà indicato l'oggetto dell'incarico, la specifica prestazione richiesta, la durata, il corrispettivo, la conferma della perdurante sussistenza dei titoli e delle esperienze curriculare riferibili alle materie oggetto per le quali necessita della specifica assistenza per esso e/o gli organi sociali. Il legale rappresentante potrà avvalersi, ai fini della valutazione curriculare, di apposita Commissione composta da tre membri individuati tra le professionalità interne e/o esterne al personale della Società. La composizione della Commissione, qualora istituita, avviene nel rispetto di regole di competenza e trasparenza. La Società ovvero l'eventuale Commissione procedono all'esame delle proposte pervenute, valutando i curricula dei candidati, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale. L'incarico sarà conferito al candidato la cui offerta verrà ritenuta qualitativamente e/o economicamente più vantaggiosa.
  
- b) in deroga alle previsioni di cui al punto a), per le prestazioni di cui al presente articolo (importi superiori a € 25.000,00 e fino a € 50.000,00) il legale rappresentante può proporre al Consiglio di Amministrazione con specifica motivazione, incarichi in via diretta, nelle seguenti ipotesi:
  - in casi eccezionali e di estrema urgenza tali da non consentire la selezione comparativa;



- qualora la prestazione richieda abilità e particolare qualificazione professionale dell'incaricato, nonché una pregressa conoscenza della realtà aziendale, caratteristiche tutte tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure di selezione in ragione di prevalenti ricorrenze in termini comprovata efficienza, efficacia ed economicità dell'opera professionale richiesta.

In ognuno dei casi di cui al punto 3.2 ivi comprese le deroghe di cui ai punti che precedono, il Consiglio di Amministrazione dovrà formulare specifica deliberazione ai fini della validità della procedura o in deroga.

#### **Articolo 3.3 – Procedura comparativa mediante avviso pubblico**

Per il conferimento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione il cui corrispettivo sia superiore a € 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) oltre IVA ed oneri di legge, la Società individua il professionista attraverso l'espletamento di procedura comparativa a mezzo di avviso pubblico, anche tramite piattaforma M.E.P.A., e comunque, in ogni caso, ricorrendo a procedure tipizzate da trasparenza, pubblicità ed imparzialità che dovranno esser rese note ai terzi mediante pubblicazione sul sito della società e del Comune di Capri.

#### **Articolo 3.4 – Principio di rotazione - Deroghe**

La Società con il presente Regolamento, e tenuto conto della normativa vigente, per il conferimento degli incarichi secondo le modalità di cui agli articoli 3.1, e 3.2, del medesimo, prevede che si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nei casi in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero al professionista invitato e non affidatario, abbia avuto ad oggetto un incarico identico o analogo a quello di cui trattasi. La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, in cui la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di professionisti selezionati.

Per il conferimento di incarichi di importo inferiore a € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, previa motivazione.

In casi eccezionali, per gli affidamenti diretti di importo superiore a € 5.000,00 e fino a € 50.000,00, è possibile derogare al principio di rotazione, effettuando l'affidamento o il reinvito al contraente uscente. Al riguardo, visto l'art.119 della Costituzione che riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, la società motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

La Società può procedere ad affidamento diretto tramite apposito atto che contenga, in modo semplificato:

- l'oggetto dell'affidamento,
- l'importo,
- il fornitore,
- le ragioni della scelta del fornitore,
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale e di quelli tecnico-professionali, ove richiesti.



#### **Articolo 4 – Costituzione Albo/short list Consulenti**

La società istituisce un Albo Consulenti con l’obiettivo di assicurare la conoscenza del mercato dei potenziali consulenti, aventi i requisiti necessari di cui all’art. 2, in grado di soddisfare le esigenze aziendali di conferimento di consulenza esterna, per le diverse tipologie di settori interessati. La Società potrà individuare all’interno degli iscritti all’Albo i candidati da selezionare per l’affidamento dell’incarico nelle ipotesi di cui agli articoli 3.1 e 3.2 del presente Regolamento.

I requisiti di accesso all’albo sono resi noti all’atto dell’emissione dell’avviso di iscrizione alla short list, ovvero nell’area riservata del sito. Ogni Consulente potrà inviare la sua richiesta di iscrizione a mezzo dell’allegato modulo, al seguente indirizzo mail [professionisti@capriservizi.com](mailto:professionisti@capriservizi.com).

#### **Articolo 5 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

La Società verifica il corretto svolgimento dell’incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo. La Società verifica anche il buon esito dell’incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l’oggetto della prestazione non si sostanzi già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

#### **Articolo 6 – Efficacia del Regolamento**

Il presente Regolamento una volta approvato viene pubblicato all’Albo Pretorio. Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione lo stesso acquista efficacia nei confronti dei terzi, intendendosi decaduto il precedente Regolamento.

#### **Articolo 7 – Pubblicità del Regolamento**

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web della Società nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, insieme agli avvisi di apertura della short list e del modulo per l’iscrizione nella stessa.

In fattiva applicazione dei principi di trasparenza e pubblicità la short list del precedente Regolamento s’intenderà decaduta all’atto della pubblicazione della nuova short list approvata ai sensi del presente Regolamento. L’avviso di apertura per l’iscrizione alla nuova short list sarà emanato entro il 15 ottobre 2025. La nuova short list sarà pubblicata sul sito della società entro il 30 novembre 2025 e sarà aggiornata con periodicità semestrale.

**Approvato nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 10/10/2025**